
Valerio Di Stefano

IL LIBRO DI ESTER

Un omicidio abruzzese

solotesto

Copyright 2024 – Valerio Di Stefano

Tutti i diritti di quest'opera sono riservati. È consentita la riproduzione con qualunque mezzo e la distribuzione di quest'opera anche in via telematica, purché non a scopo commerciale, di lucro o di profitto.

*Cominciò con la Luna sul posto
e finì con un fiume d'inchiostro.*
(Massimo Bubola – Una storia sbagliata)

*Quella porta era aperta solo per te.
Ora vado e la chiudo.*
(Franz Kafka – Davanti alla legge)

Primo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(Art. 612 - Codice Penale)

Secondo

L'unica cosa certa di questo libro di nebbia è che Ester Pasqualoni, medico oncologo, 55 anni, è stata uccisa a colpi di arma da taglio al torace e alla gola nel parcheggio dell'Ospedale "Val Vibrata" di Sant'Omero, in provincia di Teramo il 21 giugno 2017 e che ad ucciderla sia stato il 69enne Enrico Di Luca, già investigatore privato, suicida poche ore dopo.

E niente altro.

Tutti gli altri elementi di questo scarno ed agghiacciante dato oggettivo si perdono in un contesto nebuloso e incerto, anche quando si tratta di elementi di fatto e le indagini preliminari vengano acquisite a documentazione, a prova provata di un procedimento giudiziario che non c'è mai stato.

Il caso ha avuto una notevole risonanza mediatica, arrivando sulle pagine, sempre un po' sonnacchiose, di una "nera" malconcia e pasticciona dei quotidiani nazionali, e passando da servizi e approfondimenti della televisione di Stato.

Ma facciamo un passo indietro.

Il 24 gennaio 2014, stando a quanto riferisce il quotidiano *Il Messaggero* in una "esclusiva", Ester si reca al Commissariato di Polizia di Atri per sporgere un esposto contro il Di Luca, ipotizzando il reato di stalking. Ester ha da almeno un anno e mezzo un nuovo compagno, Fabrizio, dopo essersi separata dal marito nel 2008. E premette:

Vivo in una grande ansia, oltre che per la mia incolumità anche per quella dei miei due figli.

Tutto è concentrato nella dichiarazione di uno stato di inquietudine estrema. Che è una richiesta precisa e inequivoca di aiuto alle forze dell'ordine e, per loro tramite, alla magistratura inquirente.

È un fiume in piena, Esti (così la chiamava affettuosamente il compagno, con un delizioso diminutivo un po' alla tedesca).

Racconta tutto, precisa tutto e dimostra tutto, e solo la sintesi verbalizzatrice di chi ha raccolto l'esposizione della sua sofferenza ha posto un limite a quello che dovette essere un vero e proprio flusso di coscienza. Si sa che la magistratura inquirente e quella giudicante vedono di cattivo sguardo le esposizioni troppo lunghe e dettagliate dei fatti, e la normativa a riguardo ratificata con la cosiddetta "Riforma Cartabia" è lì a dimostrarlo. La generica asetticità del linguaggio forense e burocratico, tuttavia, non impedisce di cogliere, e in maniera oggettiva, il tormento della vittima:

Nell'estate del 2005 ho conosciuto Enrico, perché quest'ultimo si era sottoposto a una visita specialistica. Fra noi è nato un rapporto di profonda amicizia. Enrico si è sempre comportato bene. L'ho introdotto nella mia famiglia di origine. Lui, con i suoi modi gentili e garbati, si è fatto apprezzare da tutti.

e, inoltre:

Nel frattempo mi sono anche vista, sempre a casa dei miei genitori, con Enrico. A novembre 2013 ho deciso di confidare ad Enrico che frequentavo da un po' Fabrizio e che con lui avevo instaurato una relazione sentimentale. In un primo momento, mi è parso che Enrico abbia capito e accettato la mia nuova relazione: gli ho detto che a lui ci tenevo molto e che in quanto amico volevo continuare a vederlo.

Le premesse del crimine e dell'azione omicidiaria, dunque, si presentano a Ester con *modi gentili e garbati*. L'assassino si fa benvolere e, atteso l'apprezzamento della famiglia di origine, qualcosa nel Di Luca era senz'altro scattato.

Un sentimento non corrisposto che doveva aver travalicato i confini e gli steccati naturali di quella *amicizia* (Ester ripete questa parola due volte, nei brani riportati), quanto meno preziosa per lei, al punto da voler chiarire con quello che sarà il suo futuro assassino che stava vivendo una relazione sentimentale da cui si sentiva gratificata e felice, pur non volendo rinunciare a continuare a vedere il Di Luca, mantenendo tuttavia una dimensione relazionale che doveva aver cominciato, fin da subito, a creare nel carnefice uno stato di inquietudine e di disapprovazione profonde, nonostante la stessa Ester avesse parlato di una accettazione e di una comprensione iniziali.

Ma, sempre seguendo il percorso narrativo e spazio-temporale dell'articolo de *il Messaggero*, dopo alcuni giorni lo stalker le invia una mail, di cui Ester riferisce per sommi capi il contenuto:

Mi scriveva che era rimasto deluso, che si sentiva offeso e ingiustamente messo da parte dopo che, per nove anni, mi era stato sempre vicino.

La nebbia comincia ad alzarsi proprio in questo punto, quello in cui i contorni diventano meno nitidi, meno visibili, più incerti. Si sente messo da parte, il Di Luca, e vive la relazione di Ester come una vera e propria ingiustizia nei suoi confronti. Come se qualcosa gli fosse stato comunque dovuto. Come se l'affetto profondo, per non dire l'amore che provava per lei fosse oggetto di contrattazione e di scambio, il *do ut des* che rivela la situazione patologica della sua concezione di relazione e di voler bene. Io non ho bisogno di te perché ti amo, ma ti amo perché ho bisogno di te. Una concezione del legame di coppia che molti psicologi di maniera definirebbero *tossica*.

E questo doveva saperlo Ester che, da medico, conosceva dettagliatamente le sintomatologie di uno stato patologico ed era allenata a individuarle ed evidenziarle.

È proprio qui, secondo il racconto di Ester, che si snoda, come in un bivio, la vicenda che la porterà a morire.

È una donna pratica, Ester, sia pure contraddistinta da un carattere dolcissimo e da una semplicità esteriore ed interiore quasi spartana. Ha visto pazienti morire in continuazione, e tanti ne ha salvati. Per questo non risponde al suo aggressore con lo stesso mezzo telematico e preferisce affrontarlo al telefono. Per quello che pensava fosse un chiarimento definitivo:

Gli ho spiegato che lui per me era una persona importante, ma che fra noi oltre all'amicizia non poteva concretizzarsi null'altro

si legge negli atti. E lo sottoscrive.

Ma Ester fa di più. Integra il suo racconto riportando, tra la numerosa ed abbondante documentazione in suo possesso, un messaggio di testo ricevuto il 29 novembre dell'anno precedente:

Sei il mio primo pensiero del mattino. Non buttiamo questi ricordi, tutto quello che ci ha legato fino ad oggi, giorni belli o brutti che abbiamo trascorso insieme. Ogni giorno che passa vedo sempre più buio totale intorno a me... sto sempre più male. Dammi un vero segnale che mi vuoi veramente bene e saprò attendere con pazienza. Nulla è cambiato t.v.b.

È in questo scritto che si rivela la vera essenza fanciullesca e al contempo ossessiva dei sentimenti del Di Luca.

Il primo pensiero del mattino si dedica alla persona amata, non a chi riveste carattere di amicizia. Eppure lo dice, sfruttando una immagine trita e ritrita, che per lui doveva avere senza dubbio un significato originale e personalmente rielaborato. È vero che un adolescente dice *ti amo* con estrema facilità, quando non addirittura con faciloneria. Ma è anche vero che in quel momento sente l'amore. A modo suo, con i suoi limiti. Ma lo sente.

L'amore negato e, conseguentemente impossibile, crea il senso dell'oscurità. Vede *sempre più buio totale*, il Di Luca. Il buio è certamente un'immagine efficace della patologia della psiche più diffusa: il disorientamento. E il Di Luca afferma di stare *sempre più male* e non a caso. Chiede un segnale, un punto di riferimento da cui ripartire. O una conferma, se si vuole ben vedere. E termina la sua immatura e fanciullesca missiva breve con il classico "t.v.b." che non fa altro che domandare un bagliore nel buio della notte intrisa di nebbia in cui il suo animo era sprofondato.

Il giorno successivo Ester esce dall'abitazione di Fabrizio. I due notano

che Enrico stazionava in loco. Enrico ci ha detto che stava passeggiando.

Nonostante Ester fosse una donna di profonda cultura, grande divoratrice di libri di cui era lettrice attenta, appassionata e metodica, è ben difficile, proprio a causa della disarmante semplicità del suo animo, che abbia usato espressioni come *stazionava e in loco*.

Ma l'allarme si era fatto sospetto. Di più, cominciava ad avere, se non una giustificazione, almeno una spiegazione oggettiva, un riscontro diretto. Di Luca era lì. E passeggiava. E stava sfidando i suoi diretti interlocutori che diventavano, in quel preciso istante, parte offesa. Vittime effettive e predestinate. E non è un caso che in questo passaggio si parli al plurale.

Le circostanze della morte di Fabrizio, avvenuta sei mesi prima della uccisione di Ester, non sono mai state del tutto chiarite se non attraverso referti medici che la attribuiscono alla patologia cardiaca da cui l'uomo era affetto. La vicinanza temporale delle due morti, più che un sospetto documentale offre il destro a un pettegolezzo, una diceria, un non-fatto. Alla nebbia. All'indefinito e impalpabile. All'incertezza. Dunque all'oblio.

Ma Enrico Di Luca passeggiava. E passeggiare non è un reato.

Terzo

La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

(Art. 336 - Codice di Procedura Penale)

La querela rappresenta (...) una tipica condizione di procedibilità, senza la quale l'azione penale, nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d'ufficio, non può essere esercitata.

(Studio Broccardi - Annotazione all'art. 336 - Codice di Procedura Penale)

Quarto

Non esiste, in Italia e in molti altri Paesi giuridicamente evoluti, il concetto di "giustizia" così come comunemente e tradizionalmente inteso. Esiste solo la legge. E la legge sa e può essere profondamente ingiusta, nel senso di non garantire al cittadino il pieno rispetto dei propri interessi economici, morali e personali. La legge, da sola, non è sempre sufficiente a fare in modo che chi ha subito un torto veda ristabilire l'equilibrio necessario a commisurare il danno ricevuto da una ipotesi di reato, successivamente accertata come effettivamente verificatasi da un giudice terzo, e le sanzioni che ne conseguono.

Per cui esiste una indubbia crisi tra gli eventi che si sono verificati, i contenuti delle carte in mano agli inquirenti e il bisogno di Ester di ottenere aiuto dalle Istituzioni. Ester cercava protezione, tutela, cura giuridica del proprio stato psicologico sempre più disagiata, per lei, i suoi figli e il suo compagno. Ma si è imbattuta nella legge. Che agisce in base alle condizioni oggettive e alla evidenza di ciò che risulta dalle carte.

E il primo documento rilevante, e perfino decisivo, nel suo calvario umano e giudiziario, è esattamente quello che contiene le sue stesse dichiarazioni, da lei sottoscritte.

È estremamente probabile che non sia stata Ester a redigere quell'atto, e che a farlo sia stato l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha raccolto il suo racconto orale, per tradurlo, contestualmente, in un documento più succinto e misurato, nell'esposizione, rispetto alle scarse esigenze narrative dell'Amministrazione della Giustizia. Già è stato fatto cenno, nelle considerazioni precedenti, alla non corrispondenza del linguaggio, così come messo a testo, con quello abitualmente usato da Ester di cui, pure, vengono riportate diverse dichiarazioni fatte in prima persona.

L'aspetto che si impone anche solo agli occhi di un lettore pigro o disattento è che Ester, per il procedimento che propone, non è accompagnata da nessun legale di fiducia che la rappresenti nel caso, niente affatto improbabile, in cui in qualità di persona offesa da una ipotesi di reato, avesse dovuto ricevere comunicazioni relative all'instaurando procedimento o la facoltà di costituirsi parte civile in esso.

Perché?

Perché l'intenzione di Ester è quella di chiedere protezione ed aiuto, arrivare a fermare l'azione persecutoria nei suoi confronti e fare in modo che il suo aguzzino non ricevesse alcuna condanna, alla fine del dibattimento relativo al processo che avrebbe dovuto subire. Non certo fargli del male, dunque.

Perché non era certo proprio del carattere di Ester volere il male di nessuno. Era una persona profondamente sensibile e comprensiva, Ester. Lo dimostra soprattutto la sua incessante disponibilità giorno e notte anche al di fuori dei suoi orari di servizio in ospedale, già notevolmente dilatati.

Ma la normativa in vigore prevede che le condotte relative al reato di *stalking* (art. 612 bis - Codice Penale) nelle ipotesi di base e agli altri comportamenti ad esso connessi o assimilabili siano perseguibili a querela di parte e non di ufficio. In sostanza, né il Pubblico Ministero né il giudice terzo possono agire in alcun modo se la vittima di persecuzioni non manifesta, e in maniera espressa ed inequivoca, la sua volontà che il responsabile venga punito, se colpevole, o, comunque, sottoposto a indagine giudiziaria (che, tecnicamente, può concludersi anche con una richiesta di archiviazione da sottoporre al vaglio del Giudice per l'Udienza Preliminare).

Ma Ester non ha firmato, nella sua segnalazione alle Autorità, nessuna proposta di formale querela, neanche inserendoci le formule di rito, secondo cui si sarebbe potuto richiedere che il delitto di stalking venisse espressamente (dunque anche nei fatti) perseguito. Non chiede neanche la persecuzione dei reati eventualmente ravvisabili dalle circostanze esposte o che dovessero emergere dalle successive indagini.

Dunque, la conclusione degli esiti del fascicolo era inevitabile: richiesta di archiviazione per difetto della condizione di procedibilità, ovvero della querela. E questo aspetto è molto ben chiarito dalle motivazioni addotte da Pubblico Ministero Irene Scordamaglia del Tribunale di Teramo.

Tuttavia, non si può evitare di notare e sottolineare come se da una parte le motivazioni tecniche non lascino adito da alcun dubbio, dall'altra nelle suddette motivazioni appaiono dichiarazioni messe a testo che aprono il campo ad alcuni punti non chiariti e che destano più di una perplessità:

...le indagini delegate in ordine alle presunte riprese hanno permesso di accertare che quanto riferito dalla persona offesa non corrispondeva al vero poiché nei video esaminati non vi era la presenza di fotogrammi che immortalavano la Pasqualoni.

È fuori di dubbio che il solo fatto che un soggetto non sia stato ritratto (da rilevare l'uso del verbo "immortalare") in una ripresa effettuata da videocamere di sorveglianza pubbliche o private non significhi affatto che lo stesso non sia passato in quella zona, a quell'ora, in quella data e in quelle circostanze. E che le riprese, se esistevano nei fatti, se non ritraevano Ester non è detto siano necessariamente "presunte" (viceversa si sarebbe potuto evidenziare che non esistevano o non erano a disposizione della Procura inquirente), né, men che meno, che quanto da lei riferito non corrispondesse al vero.

La differenza tra i due ragionamenti non è neanche così sottile come sembra a prima vista: se chiunque sia oggetto di indagine, in qualità di possibile responsabile di un reato o di vittima di esso, non compare sulle riprese registrate dalle videocamere sul cosiddetto *locus commissi delicti*, ciò dimostra solo che quel soggetto non è stato ripreso, non che in quel luogo non ci sia mai stato. Né che ciò che dichiara nelle sue esposizioni non sia da considerarsi veritiero solo per questa circostanza.

Non può crollare anche solo la mera esposizione dei fatti soltanto perché una videocamera ha un raggio di azione di sorveglianza comunque limitato o perché un presunto responsabile qualsiasi è stato sufficientemente scaltro da passare dove la telecamera non lo poteva "immortalare".

L'atto proposto da Ester era del gennaio 2014. La richiesta di archiviazione è stata effettuata il 30 ottobre successivo.

Ma la figura di un legale, dopo l'uccisione di Ester, si palesa già pochissime ore dopo il ritrovamento del cadavere di quello che era e rimarrà il presunto assassino della Dottoressa Pasqualoni. L'avvocato Caterina Longo rilascia una intervista televisiva al canale locale Super J Television².

Non è interessante, a questo punto di queste analisi, parlare dell'impegno politico e partitico della Longo o degli esiti favorevoli e sfavorevoli a seguito della sua candidatura a diverse tornate elettorali, per la lista politica della Lega Nord. Interessa, piuttosto (e questo sì, molto) analizzare, riportandole, alcune sue dichiarazioni a caldo, rilasciate con comprensibile ed evidente coinvolgimento emozionale.

Il video dell'intervista è ancora liberamente consultabile in rete.

² Contenuto visibile e consultabile sulla piattaforma YouTube all'indirizzo web <https://www.youtube.com/watch?v=wG0mPaEPvXQ>

La Longo dice, tra l'altro:

La dottoressa aveva denunciato in passato i comportamenti del suo assassino, poi se vogliamo parlare di una formalità dell'utilizzo del termine 'denuncia' nell'atto formale non c'era – specifico –.

E, più avanti,

...nell'atto che è stato redatto dalle forze dell'ordine non si legge querela non si legge la parola corretta, non si legge l'intenzionalità esplicita ed espressa di sporgere formale querela o formale denuncia nei confronti di questo soggetto ma, al contrario, l'atto viene intitolato "esposto" difatti viene richiesto alla fine nelle ultime tre righe un ammonimento.

Nonché, subito dopo,

...ora sfido chiunque, cittadino comune e non operatore del diritto a fare una distinzione quando va dinanzi alle forze dell'ordine nell'utilizzo dei termini denuncia, querela, esposto, ammonimento.

Se è vero, come è vero, che un comune cittadino può non avere chiara la differenziazione terminologica tra le varie richieste da proporre o la mera e semplice enumerazione di fatti di cui era a conoscenza, è altrettanto vero che tale distinzione non sfugga agli stessi operatori del diritto, dunque, in primis, alla stessa Longo, che quell'intervista aveva rilasciato, e che più avanti specifica:

...quando nella denuncia – perché io la chiamo così, scusatemi – la dottoressa aveva mostrato un sms in cui lui diceva «Non troveranno mai niente a casa mia di quello che ho su di te, perché lo tengo ben nascosto».

Ed in effetti Ester denuncia sì, ma fatti, circostanze, allegando all'atto una documentazione che sarebbe riduttivo circoscrivere al testo di un solo sms. Ma questo non è certamente sufficiente a stabilire la sua volontà di vedere perseguito il Di Luca e, con la sottoscrizione rafforzativa della richiesta di ammonimento, rivela e rafforza l'intenzionalità, di cui si è già parlato di passaggio, di voler evitare all'amico conseguenze penalmente ben più rilevanti.

Dunque, o Ester voleva effettivamente che venissero poste in essere le misure che aveva richiesto, firmandole, oppure si potrebbe essere trattato, in mera ipotesi, della conseguenza dell'operato di chi quella denuncia l'aveva raccolta, che avrebbe fatto sì che una querela intenzionale venisse trasformata in un esposto. Questa ipotesi viene qui contemplata per dovere di completezza, ma non perché la si possa avvalorare in alcun modo.

Le nebbie si stratificano, si inglobano l'una con l'altra, si sovrappongono, in un crescendo di disorientamento e sconcerto. Non vi è più il senso di una direzione quanto meno giudiziaria e se ve n'è una è quella del corretto nulla di fatto tecnico per vizio di forma che è sempre e soprattutto anche un vizio di sostanza.

Il filmato reca come descrizione

«PARLA L'AVVOCATO E AMICA DI ESTER, CATERINA LONGO»

maiuscole comprese. Per cui l'interpretazione è univoca: Caterina Longo era, al contempo, sia amica che avvocato di Ester, ma all'utente finale non è dato sapere né intuire in quale veste parli, se in quelle di legale di fiducia della vittima, deputata, quindi, a raccogliergli le istanze originali e, secondo esse, a rappresentarla e difenderla, o nella veste più strettamente amicale e di confidenza.

A complicare il rebus contribuisce, e in maniera ulteriore, il montaggio del servizio. Al minuto 0' 35" la macchina da presa stacca dall'immagine della Longo per soffermarsi, in maniera molto breve e quasi impercettibile, sull'immagine di un dito che sottolinea il contenuto di un documento giudiziario. Ma il documento in questione non è l'atto verbalizzato dalla deposizione orale della Pasqualoni, comunque lo si voglia chiamare e qualunque conseguenza esso comportasse.

Si tratta, al contrario, di un verbale redatto dal Comando dei Carabinieri presso la Stazione di Roseto degli Abruzzi (e non, quindi, presso la questura viciniora di Atri, presso cui si era recata Ester per esporre la sua richiesta di essere preservata nell'intimità dei suoi affetti) e che riguarda un sequestro operato presso il domicilio di Enrico Di Luca, su iniziativa (così si legge dal fermo-immagine) del Procuratore Generale e operato il 5 aprile 2014.

All'indagato (che non avrebbe mai indossato le vesti di imputato) veniva sequestrata una videocamera e del materiale accessorio, nella fattispecie una scheda SDD, atta, secondo quanto si intuisce, a incutere timore nella vittima e nel suo compagno.

Nel documento si apprende, inoltre, una circostanza ulteriormente inquietante che non solo non riesce a dissipare alcuna nebbia sul già incerto caso delle persecuzioni operate nei confronti di Ester e di Fabrizio, ma pone un successivo interrogativo su quanto la stessa Longo affermerà, e con determinazione evidente, di lì a poco, ossia che si procedeva

per l'identificazione di una persona colpita da AMMONIMENTO per atti persecutori (...) nei confronti della sua ex compagna Pasqualoni Ester (...) [seguono i dati anagrafici della vittima]

Per cui, là ove sia Ester che l'avvocato Longo ribadiscono con forza l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di relazione affettiva o sentimentale tra vittima e carnefice, alla Stazione di Roseto degli Abruzzi si mette nero su bianco che Ester sia stata la ex compagna del Di Luca (forse raccogliendo e trascrivendo, sia pure in sintesi estremamente succinta, le dichiarazioni dell'indagato, ma questo nessuno potrà mai saperlo).

Ma ciò che getta ulteriore sconcerto e spaesamento nell'analisi della semplice epigrafe introduttoria al verbale è che si apprende che il pervenuto sarebbe stato colpito "*da AMMONIMENTO per atti persecutori*". Dunque, che quanto richiesto nell'atto originale di denuncia, sia stato effettivamente comminato PRIMA ancora della richiesta di archiviazione avanzata per vizio di forma e mancanza di querela dall'Ufficio del Pubblico Ministero. E così è stato, alla fine del mese di gennaio 2014.

La nebbia, impalpabile e scialba, nasconde le cose lontane.

Quinto

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

(Art. 612 bis - Codice Penale)

In tema di atti persecutori, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., la "relazione affettiva" tra autore del reato e persona offesa, pur se non intesa necessariamente soltanto come "stabile condivisione della vita comune", postula quantomeno la sussistenza, da verificarsi in concreto, di un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, costituendo l'abuso o l'approfittamento di tale legame il fondamento della "ratio" di aggravamento della disposizione in esame.

(Cassazione Penale, sezione V, n. 21641, 2 marzo 2023)

Sesto

Il reato di atti persecutori fu introdotto nell'ordinamento penale italiano nel 2009, a seguito dell'approvazione di un Decreto Legge del 23 febbraio, successivamente convertito in disposizione vera e propria il 23 aprile.

Si tratta di un dispositivo piuttosto articolato e complesso, che non si limita, nella forma e nella sostanza, a introdurre semplicemente una nuova fattispecie di reato, ma che prevede una serie di misure, anche di prevenzione, affinché ciò che potrebbe condurre all'instaurazione di un vero e proprio procedimento sanzionatorio in sede penale, possa trovare misure alternative e meno afflittive per l'indagato/imputato.

Legge complessa, si diceva, ma che stabilisce un punto cardine fondamentale: lo *stalking*, almeno nelle sue forme più lievi, viene, di base, punito su querela di parte. Occorre, dunque, e lo si ribadisce ancora, che la vittima manifesti la precisa volontà che il denunciato venga processato e, se riconosciuto colpevole, condannato. Senza questo requisito, non si può procedere, a meno che non ricorrano i presupposti o le condizioni per la procedibilità d'ufficio.

L'articolato che prevede l'inserimento del testo riportato nel capitolo precedente nel Codice Penale, ovvero la sua modifica, è stato numerato con il 612-bis. Si tratta, a dire il vero, di una estensione di quanto previsto dal semplice articolo 612 in tema di molestie (punite in forma meno afflittiva e con sanzioni minori), data la gravità della condotta e delle sue conseguenze sull'individuo.

L'iter che ha portato il dispositivo di legge alla sua attuale applicazione, nonché alla sua applicabilità, non è stato certo dei meno tortuosi e imbarazzanti.

Se, da un lato, è vero che, se procedibili a querela di parte, molti reati non vengono di fatto puniti, e che questo contribuisce ad alleggerire il carico di procedimenti pendenti nell'amministrazione del diritto, dall'altro è innegabile che, in pratica e nella realtà, le procure sono intasate di fascicoli, anche a carico di ignoti, che ne rallentano in maniera significativa (e a tratti paurosa) il funzionamento. E si tratta, solitamente, di reati puniti con pene lievi.

Il problema dell'eccesso di carico è stato affrontato in maniera anche condivisibile dal Legislatore, soprattutto (ed è ciò che qui interessa maggiormente da vicino) con l'introduzione di alcune possibilità a disposizione dell'imputato che estinguono il reato e che fanno morire il processo, se non addirittura prima di cominciarlo, almeno nelle sue battute iniziali e, comunque, prima che il giudice dichiari aperto il dibattimento.

Una di queste possibilità è sicuramente l'istituzione della cosiddetta *condotta riparatoria*.

Ad esempio, in un caso di diffamazione aggravata che si è perfezionata on line, se l'imputato dimostra di aver risarcito la vittima, e di avere eliminato, nei limiti del possibile, tutti gli elementi costitutivi del suo comportamento (ad esempio cancellando il contenuto suppostamente lesivo), il giudice può dichiarare estinto il reato e, conseguentemente, disporre il non luogo a procedere, perché senza reato non ci può essere processo.

Questo istituto è valido esclusivamente per i reati perseguibili a querela di parte. Per cui, se Tizio provoca delle lesioni colpose a qualcuno guaribili in meno di venti giorni, può accedervi, in quanto il fatto rientra nel novero delle sue possibilità. Ma è chiaro che se Tizio rapina una banca, non potrà vedere il suo reato estinto, neanche se restituisce immediatamente quanto sottratto.

Non si tratta di una questione di gravità della pena o di percezione sociale del reato, ma di pura e semplice procedibilità. Il reato di violazione del diritto d'autore (ad esempio se Tizio passa a Caio un file musicale protetto da diritti), anche se enormemente meno grave rispetto a quello di *stalking* (basti pensare che la pena massima prevista dalle leggi è ridotta di oltre la metà), e anche se la condotta viene considerata come pressoché inoffensiva dall'opinione pubblica (il classico *lo fanno tutti*), è punito d'ufficio e ha scarse possibilità di sfuggire al processo, mentre per lo *stalking* cosiddetto "semplice" occorre la querela di parte.

È certamente una stortura del diritto: chi copia di frodo un CD o un software rischia concretamente, chi manda cento sms al giorno a una persona può farla franca e non essere punito.

O, meglio, ha potuto farla franca e per ben otto anni.

Perché lo *stalking*, essendo stato contemplato nel calderone dei delitti punibili a querela, dal 2009 al 2017 rientrava di fatto tra i delitti per cui poteva essere ammessa la condotta riparatoria. Quella che non solo evita la pena, in caso di colpevolezza, ma addirittura non permette, se il giudice la riconosce, che il processo vada avanti.

Ed è successo che il Parlamento italiano se ne sia completamente dimenticato. E si tratta di un elemento di gravità straordinaria.

Non solo perché arrivare a querelare il proprio persecutore costituisce e ingenera nella vittima un ulteriore stato di prostrazione psicologica (si pensi al tormento che può patire una vittima nel denunciare il proprio coniuge, magari padre o madre dei propri figli, il proprio ex compagno o perfino il coniuge separato o divorziato), ma perché è vero che dal 2009 al 2017 molti processi sono morti sul nascere proprio perché gli imputati hanno beneficiato di questa possibilità e, in fondo, non hanno fatto altro che avvalersi di un dispositivo di legge, per quanto sconveniente a giudizio della pubblica opinione.

Il 4 dicembre 2017 la legge stabilisce che le disposizioni dell'articolo 162-ter del Codice Penale non si applichino al reato di *stalking*. Fine della storia, certo, ma pietra tombale per il progresso. *Nullum crimen, nulla poena*.

Ma, come si diceva, vi è di più. In un comunicato stampa della Camera dei Deputati, diramato in concomitanza con l'approvazione delle norme, si chiarisce che le stesse, oltre a modificare il Codice Penale

introducono la possibilità per la persona offesa dal delitto, fino a quando non è proposta querela, di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta;

apportano una serie di modifiche al codice di procedura penale, tra le quali spicca la previsione della nuova misura coercitiva del divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

prevedono l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture (...)

Repressione, dunque. Ma anche prevenzione, assistenza e aiuto per le vittime. Lo stesso che cercava Ester. E che non ha mai ottenuto.

L'ammonimento è un atto che viene adottato dal Questore (e non dal Giudice di merito). Solitamente consiste nel divieto coercitivo di avvicinamento o di frequentazione degli stessi luoghi in cui normalmente dimora o lavora la vittima.

Per questo Ester si rivolge alla Questura quando espone tutto quello di cui soffre, si tratta della sede immediatamente deputata e competente.

L'ammonimento, sempre secondo il comunicato della Camera dei Deputati, trova la sua spiegazione in quanto

In considerazione della durata del procedimento penale, che potrebbe non essere compatibile con le finalità di tutela delle vittime degli atti persecutori, il decreto-legge (artt. 8 e 9) ha previsto strumenti di tutela che, da un lato, possono intervenire anticipatamente rispetto alla pronuncia di una sentenza e, dall'altro, potrebbero anche dissuadere lo stalker dal condurre a ulteriori conseguenze il proprio comportamento persecutorio. In particolare, l'articolo 8 ha introdotto una misura di prevenzione personale consistente nell'ammonimento del questore.

Al fine di apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, infatti, la disposizione, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce in particolare la possibilità per la persona offesa di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta dovrà essere trasmessa al questore senza ritardo.

Il questore dovrà assumere, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e dovrà sentire le persone informate dei fatti. Ove ritenga fondata l'istanza, ammonirà oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Verrà redatto processo verbale, copia del quale sarà rilasciata al soggetto che ha richiesto l'ammonimento e al soggetto ammonito.

Ma conclude:

Il questore dovrà anche valutare l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Quello che emerge chiaro è che secondo il verbale di sequestro redatto nei confronti del persecutore di Ester l'ammonimento sarebbe stato irrogato, e che è stata sequestrata una videocamera. Che è stata, con ogni probabilità, uno strumento utilizzato per compiere gli atti persecutori esposti da Ester, ma che non è un'arma o una munizione.

La nebbia si infittisce sempre di più. L'unico rimedio per spazzarla via è la conoscenza dei fatti, delle persone, dei luoghi e delle circostanze. Ma questa conoscenza non esiste.

Settimo

SMS

(*èsse-èmmè-èsse*) s. m. - Sigla dell'ingl. *Short Message System* «sistema per i messaggi brevi», nome di un protocollo informatico che permette di spedire, attraverso la rete dei telefoni cellulari e pressoché all'istante, brevi messaggi di testo. Detto anche, fam., *messaggino*.

(Vocabolario della lingua italiana Treccani)

Ottavo

Se fin qui si è parlato pressoché prevalentemente di carte e di contenuti di atti ufficiali, non si può, d'ora innanzi, sottovalutare la dimensione emozionale, emotiva, umana e personale delle persone coinvolte.

Ed è ancora il quotidiano "Il Messaggero" a pubblicare, il 23 giugno 2017, in esclusiva, i testi di alcuni degli SMS che il Di Luca invia ad Ester³. La testata giornalistica, invero, compie una operazione di vera e propria collazione, una sorta di sinossi testuale con i contenuti dell'esposizione della vittima di cui si è parlato nei capitoli precedenti e che, nel testo dell'esclusiva giornalistica, si dànno per rilasciati in un commissariato. Svarioni che accadono.

Va detto, e a scanso di equivoci, che tale esposizione sincronica non è omogenea. Si sa, ad esempio, che cosa il persecutore abbia scritto a Ester, ma non se lei gli abbia mai risposto tramite lo stesso mezzo né, in caso affermativo, che cosa. Si tratta, anche qui, di riferimenti agli atti del procedimento per il quale è stata richiesta l'archiviazione. E nulla più. Ma è da ribadire, e con determinazione, che quello che è stato trasmesso alla pubblica opinione di questi atti è totalmente insufficiente a sgombrare la nebbia densa e ottusa che ha caratterizzato e continuerà a caratterizzare i contorni giudiziario ed umano dell'intera vicenda.

E la nebbia si trasforma in buio, quando si alzano le tenebre dell'animo umano e si resta obbligati a procedere a tentoni, a cercare una strada, una direzione, un punto conosciuto che ci porti da qualche parte, non importa se per tornare indietro o andare avanti.

³ https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/sms_dello_stalker_oncologa_uccisa-2521337.html

Il carnefice, comunque, comunica, scrive, esterna. Lo si è visto nel secondo capitolo. E parla di buio, descrivendo nel modo certamente meno contaminato dalle vicende umane e dalle interpretazioni i suoi sentimenti nei confronti della persona che amava.

"Perché ogni uomo uccide le cose che ama", scriveva Oscar Wilde.

Allo stile grossolano e financo adolescenziale di quello scritto si è già fatto riferimento. Non alle immagini che usa per fotografare il suo stato d'animo iniziale. Il buio è un fenomeno perfettamente naturale, per questo è possibile definirlo incontaminato.

Lo stalker parla ad Ester usando il linguaggio tipico della relazione amorosa che sente sfuggirsi tra le dita. Dice che saprà attendere con pazienza, che Ester è il suo primo pensiero al risveglio di ogni giorno, che non sa spiegarsi il perché tutti i ricordi del tempo trascorso insieme non siano più disponibili nel vissuto quotidiano. Ed il buio è totale. È obnubilamento, è negazione di quello che lo stesso avvocato Caterina Longo, nell'intervista citata, definisce in maniera forse un po' frettolosa come un "film". Una finzione. Una storia di fantasia. Una realtà parallela e "altra" destinata a non incrociarsi neanche all'infinito e a non coincidere. Una finzione rafforzata e descritta dalla stessa Longo che dichiara che il Di Luca si sarebbe addirittura finto paziente dell'oncologa.

Ester, in questo, è molto chiara, sia pure attraverso lo scarno linguaggio burocratico che avvolge le sue dichiarazioni agli inquirenti: nessuna relazione al di fuori di quella amicale. E lo fa, questo è certo, ben prima che i carabinieri di Roseto degli Abruzzi redigano il verbale di sequestro che li vorrebbe come "ex compagni".

Poi, qualcosa nelle comunicazioni del Di Luca (così come cronologicamente riportate da "il Messaggero") cambia. Comincia ad affacciarsi l'arma subdola del ricatto e i toni cominciano a farsi minacciosi:

Se eri vera amica avresti accettato un dialogo, non si chiude una storia di nove anni come si usa un fazzoletto, non accetterò mai questa situazione che si è creata. Ho tutte le registrazioni sms che conservo scrupolosamente.

Non è chiaro a cosa alluda il Di Luca quando fa riferimento a delle non meglio precisare "registrazioni sms", ma è possibile che si tratti di copie di backup o di sicurezza della corrispondenza intercorsa. Corrispondenza che, va detto, viene inoltrata con ampio privilegio del mezzo telematico.

La lunghezza e il respiro, quanto meno di ciò che scrive Di Luca, non consentono, ragionevolmente, di stabilire se di veri e propri SMS si sia trattato, o di comunicazioni inoltrate attraverso sistemi di messaggistica successivamente disponibili e già abbondantemente utilizzati al momento dei fatti. Per i secondi la possibilità tecnica di accedere alle copie di backup o di realizzarle in proprio è molto più immediata. Per i primi no. Ma Di Luca sa il fatto suo. È stato un investigatore privato e conosce bene il suo mestiere.

Ciò che viene alla luce, quella luce che non ha mai rischiarato il buio interiore dell'assassino, non è solo il ricatto, ma addirittura l'arma attraverso la quale viene perpetrato e proposto: la competenza informatica e telematica.

È come se Di Luca si rivolgesse a Ester per dirle che su questa materia non solo non vuole, ma non deve venire ingannato. Perché lui sa. Perché lui conserva. *Scrupolosamente*, scrive.

Ed è qui che la corrispondenza personale, confidenziale, e persino riservata anche se crudele, dell'"amico", sormonta la vita e l'ansia crescente di Ester, senza mai incrociarle, mantenendo fino all'ultimo un perfetto parallelismo. Di Luca se ne accorge certamente e rincara la sua dose di furia rancorosa e ingiustificata scrivendo, inoltre

Mi sono ritrovato la Digos dentro casa, mi hanno sequestrato il porto d'armi e un fucile a scopo precauzionale. Spero vivamente che non c'è il tuo zampino

e, in un secondo messaggio

Se è una sfida lo sai benissimo che è la mia passione.

Ed è a seguito di queste esternazioni del Di Luca che Ester torna in questura, due o tre giorni dopo, a integrare la propria deposizione, mettendo a verbale, inoltre, che il suo prossimo uccisore aveva inviato

dei messaggi su Facebook a una mia amica, tra cui una foto che ritrae me e il mio attuale compagno, in cui compariamo senza occhi.

Da innamorato, anche se non corrisposto, a carnefice.

Nono

Ogni morte ne richiama un'altra.

Il clamore mediatico e politico che quella di Ester ha suscitato è stato di notevolissime dimensioni. Ester non avrebbe certamente voluto che la sua persona venisse esposta con tanto rilievo esemplare. Non aveva neanche una fotografia sul suo profilo Facebook.

E chiunque si sia, consapevolmente, dolosamente o colpevolmente appropriato della sua vicenda per interesse mediatico o addirittura politico si scontra, se non si è già scontrato allora, con la disarmante mitezza di Ester. Al di là della evidenza del carattere di notizia di tutto l'accaduto, stride con la personalità di una donna che all'età di 53 anni ha lasciato due figli di 16 e 11 anni e che aveva costruito una vera e propria rete amicale per la loro cura e il loro accudimento per ritirarsi ogni sera a leggere o a curare qualche ragazzino in villeggiatura che nell'euforia delle vacanze si era quasi fracassato un ginocchio.

Perfino il mondo dello spettacolo si è disturbato. Adriano Celentano, *ingravescens aetatem*, in un intervento pubblicato sul suo blog e riportato dal sito web dell'emittente televisiva locale abruzzese Rete 8, scriveva che

«La povera Ester viveva in uno stato di angoscia insostenibile, perseguitata da mesi giorno e notte, a niente sono servite le continue denunce alle forze dell'ordine sistematicamente archiviate perché "PURTROPPO" la donna era ancora "viva". Ma ora che lei non c'è più, finalmente la polizia potrà muoversi senza alcun indugio in modo seriamente determinante».

Per poi proseguire, immediatamente dopo e senza alcuna soluzione di continuità

L'evidente sconquasso della politica non sarà dovuto al fatto che i governi, una volta raggiunto il 'potere sognato', non pensino altro che alla loro vanagloria anziché dare la priorità all'unica cosa davvero ESSENZIALE? La certezza della pena. A cosa serve la crescita, il posto assicurato se poi, finita la giornata lavorativa, esci e ti uccidono? E a cosa serve il posto di lavoro se poi gli stessi lavoratori (in tutti i settori) non eseguono con coscienza il loro lavoro? Non è l'articolo 18 che difende i lavoratori. Se mai è proprio il '18' a creare una vera e propria schiera di scellerati. Perché i tanto vituperati padroni dovrebbero licenziare qualcuno se questo qualcuno fa il proprio dovere con coscienza? Non è vero che l'esempio viene dall'alto. L'esempio, quello vero, in grado di correggere anche quelli in alto viene dal basso.

Più uno *stream of consciousness* joyciano che una attenta analisi dell'accaduto, con un incerto riferimento a chi non esegue con cognizione e consapevolezza il proprio lavoro.

E poi la stampa. La caratteristica comune a tutti i media giornalistici che si sono occupati dell'omicidio è quella della frettolosità. La notizia deve uscire e subito. Bisogna battere la concorrenza, essere primi sui motori di ricerca, ottenere click, like, espressioni di gradimento, vedere — e possibilmente far vedere — che il giornalismo c'è, esiste, se ne occupa. A costo di contraddizioni evidenti, a costo di svarioni di forma (dunque di sostanza) e di fornire indizi incerti.

Se può apparire di scarso valore il fatto che l'aggressore si sarebbe allontanato a bordo di una Peugeot 204 bianca per gli uni, mentre il modello della vettura era una Peugeot 104 per altri, non è irrilevante, ad esempio, che il "Corriere della Sera" metta a testo

il PM di allora decise di archiviare il fascicolo col consenso del GIP. L'avvocato della dottoressa, Caterina Longo, non presentò opposizione

mentre l'Agenzia ANSA riporta

«Aveva presentato due denunce contro il suo stalker, ma erano state entrambe archiviate». Lo riferisce all'ANSA Caterina Longo, amica di Ester Pasqualoni.

Perché già solo queste due contraddizioni, qui riportate a esclusivo titolo di esemplificazione, riportano alla domanda sull'effettivo ruolo della Longo nella difesa di Ester (semplice amica o avvocato di fiducia?), oltre a offrire una sconcertante banalizzazione degli elementi fondamentali del diritto (il PM non decide un'archiviazione, il PM la chiede, e il Giudice che deve decidere non è il GIP ma il GUP, e se la Longo ha parlato di due richieste di archiviazione, secondo quanto riporta l'ANSA, come mai nell'immediatezza del delitto, parlando coi giornalisti fa riferimento a una sola delle due posizioni dell'indagato? Ma, soprattutto, se era il suo legale di fiducia, come mai non è stata proposta alcuna opposizione? E se gli atti viziati da mancanza di querela erano due e non uno, chi è che li aveva redatti *ab origine*?

Appena poche righe che non fanno altro che inspessire la nebbia che ci ha portato via Ester. E sono centinaia le testate registrate che si sono occupate del caso.

E poi i social network, che hanno raccolto il legittimo sfogo e dolore di chi Ester la conosceva molto bene, ma anche una serie che si potrebbe definire, con una certa sbrigativa faciloneria o superficialità, infinita, di contributi assolutamente irrilevanti ai fini della conoscenza, che è l'aspetto che qui maggiormente interessa e rileva.

Perché l'utente medio delle reti sociali non ha mai ben compreso che non sono soltanto gli organi di informazione a poter dare notizie, ma che questa facoltà è addirittura un diritto inalienabile per qualunque cittadino. Con la non irrilevante differenza che l'emotività, i sentimenti, le emoticons, il presenzialismo a tutti i costi, l'esigenza di poter dire «io c'ero, la conoscevo» non sono informazione. Si tratta di esternazioni di compartecipazione a un dolore incolmabile e che non ha alcuna possibilità di lenirsi col trascorrere del tempo, ma non sono un dato certo, magari minimo, ma almeno incontrovertibile, come quando si è soliti rispondere a una affermazione lapalissiana con la frase «questo è poco ma sicuro».

E invece, nella vicenda che ci ha portato via Ester, tutto questo è sicuro. Ma è poco. Davvero troppo poco.

Ogni ipotesi ne ha richiamata un'altra. In un crescendo di concatenazioni che non hanno trovato non solo soluzioni, ma neanche risposte chiare, univoche, convergenti e certe.

Così, sui cosiddetti mezzi della comunicazione sociale si è assistito a una serie impressionante di estremizzazioni opposte. Tanto più opposte quanto più estreme.

Perché se da un lato la Longo scriveva, sul suo profilo Facebook

Quante volte sedute a ragionare di quell'uomo... quel maledetto che ti perseguitava... e non sono riuscita a risolverti questa cosa..... e me lo porterò dentro tutta la vita.....ti voglio bene..... DONNA E AMICA SPECIALE..... Ti voglio bene.....

dall'altro non c'è stato nessuno che abbia mosso un filo di fiato e speso mezzo minuto del tempo della propria vita per Fabrizio, il compagno di Ester, per le circostanze della sua morte, per tutto ciò che è stato nel supporto quotidiano e familiare alla vittima. Fabrizio scompare, sparisce, non c'è, la sua figura non esiste, perché, semplicemente, tutto ciò che non appare sui social è di per sé non esistente.

E tutto ciò che esiste, se e quando esiste, deve comunque essere provato, divulgato ed esibito. La verità non esiste, esiste solo quello che si può far vedere o mostrare. Sui social network non si può semplicemente scrivere «Sono bellissima». Bisogna pubblicare una foto, fare in modo che possa essere vista e raccogliere una quantità sufficiente di apprezzamenti in modo che la viralità di quel contenuto lo confermi.

Ester non era tutto questo.

Eppure, la circostanza della sua morte è stata fatta propria da migliaia di utenti, non solo per esprimere (ma pur sempre pubblicamente, beninteso) un personale dispiacere o un cordoglio, ma per appropriarsi, attraverso un pittogramma o una rielaborazione grafica, di ciò che quell'evento poteva offrire loro e che è diventato il bene più ambito al giorno d'oggi: la visibilità.

Era il tempo della formazione embrionale dei primi cosiddetti "influencer", di cui ascesa e declino sono arcinoti a chiunque e che proprio dalle piattaforme più diffuse hanno tratto la linfa vitale per il loro sviluppo.

Ma sarebbe un gravissimo errore di valutazione considerare i social network come un elemento-cerniera e di interfaccia del privato per la propria percezione sociale. Facebook in particolare (e non per caratteristiche proprie o peculiari, bensì perché si tratta di una delle prime reti sociali che abbiano riscosso un ingente successo di iscritti, dunque storicamente più consolidata) ospita personaggi pubblici, pagine di trasmissioni radiofoniche e televisive, di bar, ristoranti, cinema e di una infinità di locali aperti al pubblico, di enti pubblici (numerossime sono le scuole, ad esempio), pagine di scrittori, scrittrici, uomini e donne di scienza, di arte, di filosofia, maestri e maestrine del pensiero collettivo, associazioni di volontariato, politici. Tutti, chi più e chi meno, con una immagine pubblica.

Ed è proprio la politica il grado successivo di questa analisi.

Decimo

INTERPELLANZE URGENTI (7 luglio 2017)

Camera dei Deputati

Iniziative di competenza volte ad una più efficace tutela delle vittime del reato di stalking, anche alla luce della tragica vicenda della dottoressa uccisa a Val Vibrata di Sant'Omero, in provincia di Teramo – 2-01870

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

Ester Pasqualoni, un'oncologa dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero, in provincia di Teramo è stata uccisa nei giorni scorsi davanti all'ospedale, alla fine del suo turno di lavoro;

stava andando verso la sua auto quando è stata aggredita dal killer, fuggito poi secondo alcuni testimoni a bordo di un'auto;

l'aggressione è stata feroce: «L'hanno sgozzata, uno spettacolo straziante» hanno raccontato i colleghi accorsi attorno al corpo a terra;

la dottoressa ha lasciato due figli di 14 e 16 anni;

ad aspettarla, con in mano una roncola, c'era il suo assassino. Un delitto premeditato, compiuto lucidamente: nessuno ha potuto aiutare il medico che, prima di finire a terra in una pozza di sangue, ha chiesto aiuto;

il suo presunto omicida, Enrico Di Luca, è stato trovato suicida: negli ultimi anni la vittima lo aveva denunciato due volte, poiché la perseguitava, dopo averla conosciuta perché parente di un paziente della dottoressa Pasqualoni, per stalking;

l'uomo, dice un'amica, la perseguitava «da diversi anni», la «osservava e seguiva, sempre e dappertutto. Si era intrufolato nella sua vita non sappiamo neanche come, con artifici e raggiri. Non era un suo ex, non avevano niente a che fare, era solo ossessionato da lei»;

Ester da tempo aveva paura tanto che quasi mai, terminato il turno di lavoro, usciva dall'ospedale da sola. Alla macchina si faceva accompagnare sempre da qualcuno. Su Facebook aveva rimosso tutte le sue foto e pare visse in uno stato costante di angoscia;

le denunce effettuate, però, a quanto si apprende dalla stampa, erano state archiviate;

al fine di assicurare una più adeguata protezione alla vittima del reato, in seguito all'introduzione del reato di atti persecutori, il legislatore ha ravvisato l'opportunità di ampliare lo spettro delle misure cautelari coercitive, inserendo la nuova misura del «divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» (articolo 282-ter c.p.p.), misura che pare sia stata prevista per il Di Luca, ma in breve revocata;

in questi casi occorrerebbe altresì garantire la formazione specifica, interdisciplinare e capillare del personale di presidio e della magistratura inquirente; la creazione di nuclei specializzati sia presso gli organi di polizia che presso gli uffici giudiziari soprattutto di procura; sulla base delle buone prassi già sperimentate, la definizione di linee guida o protocolli d'indagine e di azione da applicarsi sull'intero territorio nazionale al fine di rendere effettiva, omogenea, efficace e tempestiva la tutela preventiva delle vittime e la repressione dei reati di stalking e di violenza di genere anche alla luce della gravità e della rilevanza del fenomeno; l'attivazione di un registro elettronico delle denunce per stalking e violenza di genere effettuate presso la polizia giudiziaria, che vada a confluire in una banca dati in rete accessibile in tempo reale da parte degli operatori coinvolti (forze di polizia e magistratura), presso il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno, al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle iniziative e dei tempi di intervento a tutela della vittime, nonché per proporre azioni positive correttive o integrative ed eventualmente, ove necessario, integrazioni di organico o dotazioni di mezzi;

se i Ministri interpellati non ritengano, anche in considerazione dei fatti esposti, di dover assumere ogni iniziativa di competenza per far piena luce sulla sostanziale inattività delle istituzioni nei confronti delle denunce fatte dalla donna che in seguito è stata barbaramente uccisa e se non considerino opportuno quanto urgente mettere in campo tutte le iniziative necessarie, quali quelle indicate in premessa, per evitare il ripetersi di tali episodi.

(2-01870) «Fabbri, Ferranti, Ermini, D'Ottavio, Gneccchi, Di Salvo, Marchi, Montroni, Pagani, Morani, Casellato, Lenzi, Patrizia Maestri, Giacobbe, Paola Boldrini, Malisani, Giovanna Sanna, Ferrari, Mariani, Braga, Incerti, Bargerò, Fanucci, De Maria, Pollastrini, Cinzia Maria Fontana, Ghizzoni, Giuliani, Carnevali, Cenni, Lattuca, Gasparini, Nardi, Giuditta Pini».

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interpellanza urgente all'ordine del giorno Fabbri ed altri n. n. 2-01870 (Vedi l'allegato A).

Chiedo alla deputata Marilena Fabbri se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Sì, ha quindici minuti, prego.

MARILENA FABBRI. Grazie, Presidente. Grazie, sottosegretari Bubbico e Ferri. Come preannunciato dal Presidente, questa interpellanza prende spunto dal caso di cronaca, dal tragico caso di cronaca di Ester Pasqualoni, un'oncologa dell'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero, in provincia di Teramo, che è stata uccisa nei giorni scorsi davanti all'ospedale, alla fine del suo turno di lavoro. Stava andando verso la sua auto, quando è stata aggredita dal killer, fuggito poi secondo alcuni testimoni a bordo di un'auto. L'aggressione è stata feroce: «L'hanno sgozzata, uno spettacolo straziante» hanno raccontato i colleghi accorsi attorno al corpo a terra. Poi, nei giorni successivi abbiamo letto, purtroppo, le cronache dei giornali.

La dottoressa ha lasciato due figli di 14 e 16 anni. A tal fine, auspico anche che il Senato possa al più presto approvare la norma, la legge sulla tutela degli orfani di crimini domestici, che in questo momento è ferma in Commissione giustizia.

Ad aspettarla, con in mano una roncola, c'era il suo assassino: un delitto premeditato, compiuto lucidamente. Nessuno ha potuto aiutare il medico che, prima di finire a terra in una pozza di sangue, ha chiesto aiuto. Il suo presunto omicida, Enrico Di Luca, è stato trovato suicida.

Negli ultimi anni la vittima lo aveva denunciato due volte, poiché la perseguitava, dopo averla conosciuta perché parente di una paziente della dottoressa Pasqualoni, per stalking. L'uomo – dice un'amica – la perseguitava da diversi anni, la osservava, la seguiva sempre e dappertutto. Si era intrufolato nella sua vita, non sappiamo neanche come, con artifici e raggiri; non era un suo ex, non avevano niente a che fare, era solo ossessionato da lei, dicono amici e conoscenti. Ester da tempo aveva paura, tanto che quasi mai, terminato il turno di lavoro, usciva dall'ospedale da sola, alla macchina si faceva accompagnare sempre da qualcuno; su Facebook aveva rimosso tutte le sue foto e pare visse in uno stato costante di angoscia. Questo, come sappiamo, è lo stato di paura e di angoscia in cui vivono gran parte delle donne che subiscono atti di stalking grave, con la minaccia di morte o con atteggiamenti appunto di grande ossessività e di grande interferenza nella vita privata. Le denunce effettuate, però, a quanto si apprende, si è appreso dalla stampa, erano state archiviate.

Al fine di assicurare una più adeguata protezione della vittima del reato, in seguito all'introduzione del reato di atti persecutori, il legislatore ha ravvisato l'opportunità di ampliare lo spettro delle misure cautelari coercitive, inserendo la nuova misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura che pare sia stata prevista anche per il Di Luca, ma poi revocata.

In questi casi – riteniamo insieme ai colleghi sottoscriventi l'interpellanza, ma non solo – occorrerebbe, altresì, garantire una formazione specifica interdisciplinare e capillare del personale di presidio e della magistratura inquirente. Sappiamo che in questi anni diversi corsi di formazione specifici sono stati svolti nei confronti di questi operatori delle forze dell'ordine e della giustizia, ma che questo non sia avvenuto ancora in modo capillare sul territorio, tant'è che dalle donne ci vengono ancora denunciati episodi in cui, di fronte alla denuncia, diciamo, si viene dissuase dal procedere.

Riteniamo anche che sia necessaria la creazione di nuclei specializzati sia presso gli organi di Polizia che presso gli uffici giudiziari, soprattutto di procura; che sulla base delle buone prassi già sperimentate sia necessario definire linee guida o protocolli di indagine e di azione da applicarsi sull'intero territorio nazionale, al fine di rendere effettiva, omogenea, efficace e soprattutto tempestiva la tutela preventiva delle vittime e la repressione dei reati di stalking e di violenza di genere, anche alla luce della gravità e della rilevanza che il fenomeno sta assumendo nel nostro Paese; l'attivazione, inoltre, di un registro elettronico delle denunce per stalking e di violenza di genere effettuate presso la Polizia giudiziaria, che vada a confluire in una banca dati in rete accessibile in tempo reale da parte degli operatori coinvolti (forze di Polizia e magistratura), presso il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno, al fine di garantire un adeguato monitoraggio delle iniziative e dei tempi di intervento a tutela delle vittime, nonché per proporre azioni positive correttive o integrative ed eventualmente, ove necessario, integrazioni di organico o dotazione di mezzi. Pensiamo, infatti, che vada definita meglio la filiera degli interventi e delle azioni che possono o debbano essere attivate in questi casi e soprattutto che non vadano lasciati soli gli operatori di Polizia che si trovano a dover accogliere donne impaurite dalle aggressioni o dalla minaccia di aggressioni e che vedono appunto modificare radicalmente la propria qualità e i tempi di vita.

Chiediamo, quindi, se i Ministri interpellati, quelli della giustizia e dell'interno – e mi fa piacere che ci siano entrambi i sottosegretari, anche se solo uno risponderà –, non ritengano, anche in considerazione dei fatti esposti, di dover assumere ogni iniziativa di competenza per far piena luce sulla sostanziale inattività delle istituzioni nei confronti delle denunce fatte dalla donna che in seguito è stata barbaramente uccisa e che, purtroppo però, non riguarda solo il caso di Ester Pasqualoni. Inoltre, se non considerino opportuno quanto urgente mettere in campo tutte le iniziative necessarie, quali quelle indicate in premessa, e che prima in qualche modo elencavo in termini esemplificativi, per evitare il ripetersi di tali episodi e soprattutto supportare sia le forze dell'ordine che la magistratura inquirente.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Cosimo Ferri, ha facoltà di rispondere.

COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. Prendendo spunto da un recente caso di cronaca, con l'atto di sindacato in trattazione, gli onorevoli interpellanti chiedono quali strumenti siano stati predisposti per il contrasto alla violenza di genere, quali iniziative siano state assunte per garantire la specifica formazione del personale di magistratura e delle forze di Polizia e, infine, se sono ravvisabili colpevoli omissioni nella vicenda che ha portato alla morte violenta di una donna di Teramo ad opera di tale Enrico Di Luca.

Con riferimento al caso evocato, il procuratore della Repubblica di Teramo, interpellato in proposito, ha comunicato che le notizie di stampa riportate anche nell'interpellanza in esame, oggi illustrate, non rispondono al vero, non avendo mai la vittima presentato alcuna denuncia per atti persecutori consumati in suo danno. Secondo quanto rappresentato dalla competente autorità giudiziaria, l'unico procedimento iscritto dalla procura non era stato originato da una querela o da una denuncia della vittima, bensì da una segnalazione telefonica effettuata, il 5 aprile 2014, dalla persona offesa ai carabinieri, nel corso della quale i militari venivano informati della presenza di Di Luca Enrico che, con una telecamera, effettuava riprese dalla sua autovettura. Operato il sequestro della telecamera ad iniziativa della Polizia giudiziaria, successivi approfondimenti delle indagini portavano ad escludere che fossero state effettuate riprese della donna, che comunque non formalizzava alcuna denuncia. In considerazione dell'esito degli accertamenti ed in assenza di querela della persona offesa, il procedimento penale era stato archiviato.

La procura di Teramo ha altresì comunicato che, solo nel corso degli approfondimenti seguiti all'omicidio della signora, ha accertato come, su istanza presentata dalla stessa per atti persecutori il 24 gennaio 2014, il questore di Teramo, in data 30 gennaio 2014, aveva emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di Enrico Di Luca, con successivo ritiro cautelativo delle armi dallo stesso detenute, circostanza confermata dal Ministero dell'interno. Alla luce delle informazioni acquisite ed in assenza di successivi elementi o ulteriori segnalazioni della persona offesa, che potessero evidenziare una situazione di concreto ed attuale pericolo per l'incolumità, non sembrano ravvisarsi allo stato, e salve nuove emergenze, profili di colpevole inerzia da parte delle competenti istituzioni nella tutela della vittima.

Così ricostruita la vicenda specifica, preme evidenziare più in generale che il tema del contrasto alla violenza di genere occupa da sempre un ruolo prioritario per il Governo, per il Ministero della giustizia, e ringrazio anche il Vice Ministro Bubbico, che è qui presente, per il Ministero dell'interno. È evidente che di fronte a casi di questo genere, a morti dovute a comportamenti violenti, tutti noi si debba riflettere e capire come si possa agire di più, non solo nella fase della repressione, ma anche in quella della prevenzione, proprio per evitare questi comportamenti. Quindi il punto è quello di fornire mezzi a tutte le autorità, di creare una rete, e cercare davvero di tutelare la persona offesa anche in sede preventiva, per evitare questi tragici episodi di fronte ai quali, è chiaro, c'è dolore, forte dolore, e il primo sentimento è quello di unirci anche a tutti i familiari delle vittime.

Quindi questo è il punto! Del resto, c'è una sentenza della CEDU di pochi mesi fa che introduce un obbligo in positivo da parte dello Stato, proprio di intervenire in sede di prevenzione per evitare la morte; anche la CEDU ha fissato di nuovo un principio forte, che tutti gli Stati sono tenuti a rispettare; e sul quale devo dire il nostro Paese ha fatto molto, farà ancora molto, ma siamo davvero fra i Paesi che in Europa più lavorano su questi temi, e tutta una serie di interventi che sono stati decisi danno atto dell'impegno non solo del Governo, ma di tutto il Parlamento.

Il nostro ordinamento, soprattutto negli ultimi anni, si è infatti progressivamente affinato, grazie a numerosi interventi legislativi che hanno rafforzato gli strumenti di tutela per le vittime. In particolare, si è intervenuti sull'articolo 612-bis del codice penale, adeguando i limiti di pena alla gravità del fatto e rendendo applicabile ai responsabili, ove ne ricorrano le condizioni, anche le più gravi misure cautelari personali. Ricordiamo tutti l'intervento normativo in tema di custodia cautelare in carcere, approvato da questo Parlamento, e anche l'applicazione di questa misura ai reati di cui all'articolo 612-bis quando si parla di custodia cautelare in carcere.

Sempre sul versante processuale, si è intervenuti escludendo il reato di atti persecutori dal novero di quelli in relazione ai quali è possibile applicare l'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Nella prospettiva di affinare ulteriormente il sistema di tutela, sempre nel 2013 sono state introdotte misure di prevenzione quale l'ammonimento, finalizzato all'anticipazione della tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica.

Tale strumento preventivo è stato diffusamente applicato, come emerge dai dati comunicati dal Ministero dell'interno, e nel periodo 2011-2016 sono stati emessi complessivamente 6.400 provvedimenti. In questa sede desidero ringraziare tutti i questori, i funzionari e il personale della Polizia di Stato che lavora su questi provvedimenti, e quindi rende efficace anche la tutela preventiva con queste misure che sono state introdotte normativamente.

Ulteriori prospettive su tale fronte si aprono con il progetto di riforma del codice antimafia attualmente in discussione in Parlamento, che prevede tra l'altro l'applicazione, anche ai soggetti indiziati del delitto di atti persecutori, delle misure di prevenzione personali più incisive. Sempre l'obiettivo di tutelare i soggetti più deboli ha ispirato ulteriori recenti iniziative normative del Governo, attraverso le quali si è inteso delineare un vero e proprio statuto delle persone vulnerabili, attraverso una disciplina generalizzata per la protezione, l'assistenza e la tutela di ogni persona offesa dal reato. In attuazione della direttiva "vittime di reato", il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, ha infatti apprestato un adeguato apparato difensivo per tutte le vittime di reato, soprattutto le più vulnerabili; sistema ulteriormente affinato con l'adozione del decreto legislativo n. 122 del 2016, che ha istituito un fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti. E tra l'altro su questo fondo occorre precisare che, nella legge europea anche in corso di discussione, reinterverremo, e cercheremo di sanare una questione che si era creata, da quando far decorrere la possibilità di accedere al fondo, e quindi si farà anche per tutto quello che è antecedente al 2005; si fissa e si retrodata anche la tutela, perché c'era un vuoto normativo; così come sempre sul Fondo di rotazione stiamo lavorando, insieme al Parlamento, per cercare di eliminare i limiti di reddito, e quindi c'è un emendamento anche in questo senso alla legge europea. Il Ministero della giustizia col MEF sta cercando di eliminare anche questi limiti, e quindi di rendere ancora più accessibile il Fondo di rotazione alle vittime; così come le altre novità normative, con la legge stabilità del 2017 abbiamo riconosciuto un serio ristoro, e quindi non un maggior ristoro ma un serio ristoro, ai doppiamente orfani a carico del Fondo vittime, e sono in corso di approvazione i decreti ministeriali giustizia e MEF. C'è poi la proposta di legge sugli orfani di crimini domestici, che è al Senato in Commissione, e tutto quello che riguarda anche le garanzie patrimoniali che devono essere adeguate per le vittime con sequestro chiesto dal PM per i beni dell'omicida. Quindi tutti provvedimenti sui quali stiamo lavorando, per tenere sempre alta l'attenzione e dare una risposta efficace.

Sono state inoltre adottate azioni specificatamente volte ad incoraggiare le vittime vulnerabili, e soprattutto le donne, a denunciare i reati consumati in loro danno. Anche l'esperienza di Teramo lo insegna: dalla ricostruzione che ci ha fatto il procuratore della Repubblica, ci fu una telefonata finalizzata alla telecamera che fu prontamente sequestrata, ma poi non fu presentata una denuncia dalla signora (almeno questo risulta da quello che ha detto il procuratore). Questo deve far riflettere, perché noi dobbiamo cercare di intervenire per tutelare la vittima; e anche nel momento e nei primi segnali di pericolosità di alcuni comportamenti da parte della vittima, noi dobbiamo aiutare le donne in difficoltà, dobbiamo proteggerle, dare loro degli strumenti per anche incoraggiarle a rivolgersi alla rete, ai centri di ascolto, all'autorità giudiziaria, alle forze di Polizia sempre più specializzate.

In particolare, merita di essere ricordata l'adozione generalizzata del Progetto "Codice Rosa Bianca" che – già in corso di sperimentazione con il patrocinio dei Ministeri della giustizia e della salute e con la cooperazione istituzionale tra Asl, forze di Polizia e procure della Repubblica – intende assicurare un accesso privilegiato alle cure sanitarie di quanti abbiano subito maltrattamenti ed abusi.

Con il medesimo obiettivo di delineare un sistema di tutela ad ampio spettro che abbia una connotazione multidisciplinare e che non si esaurisca nella sola risposta repressiva, come la specificità dell'odioso fenomeno della violenza di genere impone, è stato adottato, con DPCM del 7 luglio 2015, il piano d'azione straordinario finalizzato alla prevenzione del fenomeno. In tale ambito è prevista una capillare rete informativa tra forze dell'ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche. È stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento delle pari opportunità un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori per un servizio di pronta e prima assistenza psicologica e giuridica. Presso l'Arma dei carabinieri è prevista un'apposita sezione con competenze specifiche e sono stati inoltre istituiti i Fondi di solidarietà a livello territoriale e sportelli di tutela. Particolare attenzione è stata poi riservata al tema della formazione e quanto al personale della magistratura, diversi uffici giudiziari requirenti, tra i quali la stessa Procura della Repubblica di Teramo, hanno istituito gruppi di lavoro specializzati nella tutela delle fasce deboli. Inoltre la Scuola superiore della magistratura assicura ormai da tempo periodiche attività formative e di approfondimento della materia in discussione. Quanto alle forze dell'ordine, sono da tempo operative – ringrazio davvero, di nuovo l'Arma dei carabinieri, la polizia di Stato e tutte le forze dell'ordine impegnate in questo settore – unità specificamente dedicate alla lotta contro questa forma di criminalità, ed è stata altresì intensificata la formazione multidisciplinare degli operatori.

Il complesso delle iniziative illustrate testimonia la costante, effettiva attenzione riservata alla violenza di genere, e anche in questa sede preme dissipare ogni dubbio sul tema che in questi giorni ha agitato il dibattito pubblico circa un presunto indebolimento del sistema delle tutele a seguito dell'approvazione della legge di riforma del processo penale. La strada è, quindi, quella dell'attenzione, della determinazione, di fare passi in avanti e non indietro su una materia che interessa tutti, che davvero si dia un segnale di sicurezza alle tante donne non solo vittime, ma anche a tutte quelle donne che sono vittime e la loro vulnerabilità non emerge a volte anche per la paura di denunciare, la paura di parlarne con qualcuno, il fatto di voler tenere nascoste alcune sofferenze. Quindi, diamo voce a tutte queste persone che hanno bisogno di un intervento forte dello Stato.

PRESIDENTE. La deputata Fabbri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Le ricordo che ha dieci minuti.

MARILENA FABBRI. Grazie Presidente. Grazie sottosegretario Ferri per la sua risposta particolarmente circostanziata e puntuale. Condivido il fatto che in questi anni grandissimi passi in avanti sono stati fatti sul piano normativo proprio per contrastare, anche dal punto di vista culturale, questo odioso fenomeno. Credo che alcune criticità permangano. La prima è quella che, nonostante le azioni messe in campo, che lei ricordava, sia di formazione, che di costituzione di sezioni speciali anche presso i carabinieri o presso la magistratura, ci sia ancora nelle donne una percezione di insicurezza. Quindi dico percezione, magari appunto che non corrisponde al vero in moltissimi casi, che poi porta a non denunciare, come è stato evidenziato in questo caso. Quindi ancora un grandissimo lavoro è sicuramente da fare rispetto al fatto di divulgare che l'atteggiamento delle nostre istituzioni, presenti capillarmente sul territorio, è letteralmente diverso da quello che è stato nel passato, che c'è un atteggiamento di accoglimento e di accoglienza di chi denuncia ai diversi livelli e tipologie di istituzioni a cui ci si rivolge, e che è necessario denunciare per ricevere protezione.

Purtroppo ancora molte donne ritengono che denunciare determini un peggioramento della loro situazione di persecuzione e non l'apertura di una porta di tutela, di protezione e di uscita da un incubo. Quindi, credo che su questo noi dobbiamo ancora lavorare; nella nostra interpellanza infatti indicavamo alcune azioni positive proprio perché pensiamo che sul piano normativo sia stato fatto tantissimo, moltissimo, per tutelare le vittime, tutte, non solo quelle di violenza (lei ricordava i decreti legislativi conseguenti alle direttive europee), ma che sia assolutamente necessario monitorare che poi queste norme trovino effettivamente applicazione e che chi è demandato a offrire accoglienza e tutela alle vittime di stalking e di violenza domestica abbia effettivamente tutti gli strumenti a sua disposizione per farlo, sia in termini di personale, di personale formato, e anche eventualmente di azioni che ad oggi non abbiamo pensato, ma che potrebbe essere invece necessarie mettere in campo a tutela delle vittime di stalking e di violenza, proprio per evitare che poi si trasformino in violenza o in violenza domestica. Per il momento la ringrazio e mi ritengo soddisfatta delle risposte e delle azioni che sono state messe in campo.

Undecimo

La nebbia non si limita a disorientare, a smussare i contorni fino quasi a renderli intangibili o inconsistenti. La nebbia tocca le parole, il linguaggio, i codici, la comunicazione umana. E quando il linguaggio e le azioni della politica producono parole incerte, ambigue, vacillanti e caduche, a prescindere e con buona pace del rigido schema burocratico e istituzionale che tutte le racchiude, la nebbia restituisce nebbia alla nebbia, nella creazione di un tempo ciclico in cui tutto ritorna e in cui tutto è destinato a disperdersi.

Il 7 luglio 2007 è stata discussa, presso l'aula della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio in Roma, una interpellanza parlamentare a firma degli Onorevoli Marilena Fabbri (PD) ed altri, recante, nella fredda e distaccata epigrafe titolativa

«Iniziativa di competenza volte a una più efficace tutela delle vittime del reato di stalking, anche alla luce della tragica vicenda della dottoressa uccisa a Val Vibrata di Sant'Omero, in provincia di Teramo».

La si legge di fretta, la si dà per acquisita e poi si prosegue senza dare più valore alle parole contenute, senza guardarle, senza porsi delle domande, senza trattenere alcun moto di vigilanza critica. E c'è una parola che, più di tutte, contribuisce a rendere sempre più incerto l'orizzonte nebuloso che nessuno avrebbe potuto mai ricondurre a chiarezza. Ed è la parola "anche".

Togliendola il significato non ne risulterebbe minimamente stravolto né modificato. Anzi, assumerebbe una carica di valore supplementare e determinante, perché indicherebbe che l'omicidio di Ester è stato origine e motore immobile della discussione delle Istituzioni.

Scrivere, invece che le *iniziative di competenza* siano stante sollecitante «*anche alla luce della morte della dottoressa uccisa*» significa o, quanto meno si può intendere, che l'omicidio è fattore se non secondario, certamente accessorio. In breve «*c'è, oltretutto, quel fattore a sollecitare il dibattito*».

Ma la morte di Ester non è un "anche". È il fulcro del funzionamento del sistema politico e sociale che dimostra che nessuno, né il Parlamento, né l'Amministrazione della Giustizia, né la stampa periodica, né la rete, né i social media (che della rete fanno parte), né chiunque altro hanno mai saputo stabilire una verità, processuale o fattuale che essa fosse. E invocare giustizia non significa mai ottenere verità. Significa, al contrario, invocare un sistema astratto e perfetto facendolo coincidere su ciò che è concreto, ma che perfetto non è. Questo è il corto circuito che provoca il black-out.

E nebbioso, incerto e deficitario è tutto il contenuto dell'interpellanza così come riportata dai resoconti stenografici di Montecitorio.

L'uso di espressioni, rinvenibili fin dal primo paragrafo dell'intervento della Deputata interrogante, quali «secondo alcuni testimoni», «nei giorni successivi abbiamo letto», «dice un'amica», «a quanto si apprende», «misura che pare sia stata prevista». Mancano le fonti di prima mano. Riportare quanto a sua volta riportato da altri è una operazione piuttosto comune e frequente tra i giornalisti, gli scrittori, i biografi, i saggisti, i reporter, i conduttori televisivi, nello studio e nella vita domestica in genere. Ma lì si trattava di uno dei luoghi e dei contesti più alti dello Stato.

Assai puntiforme appare, inoltre, il richiamo alla segnalazione di inerzia del Senato, in merito all'approvazione di una normativa bloccata in Commissione Giustizia, la legge sulla tutela degli orfani di crimini domestici. E l'interpellante lo fa richiamandosi all'età dei figli lasciati dalla vittima. Anche qui è possibile riscontrare, e con facilità, una discrasia tra il dato riportato nel testo e quanto riferito dagli organi di informazione. Tuttavia si tratta di un elemento secondario. Quello che rileva è che questo elemento venga assunto per sollecitare un intervento legislativo su una materia del tutto avulsa dal caso in questione.

Nessun cenno al padre divorziato dei figli di Ester, nessun accenno al fatto che il delitto, per quanto efferato, ha avuto luogo in un contesto del tutto diversificato da quello domestico.

Se vi è stata, come vi è stata, una grave, continua e pervicace azione di invasione della sfera intima, familiare e privata della Dottoressa, non si può dire che questa sia avvenuta nello stesso ambiente e per gli stessi requisiti della norma per la quale si sollecita la definizione.

Da questa osservazione occorre spingersi fino all'osservazione della contaminazione del fatto-delitto con la parola "femminicidio", ad opera soprattutto sia della stampa che degli organismi di volontariato a tutela delle vittime per i reati di stalking.

Va detto in primo luogo che il termine "femminicidio" esiste certamente, ma che non fa riferimento né tanto meno costituisce ipotesi di reato a sé. Si tratta di un conio lessicale che è stato inserito dagli italo-parlanti per designare un reato commesso ai danni di una donna e per motivi futili o abietti, posto in essere da un soggetto di sesso maschile che abbia, o che abbia avuto, una relazione affettiva o di intimità con la vittima, possibilmente conseguente al rifiuto di essa di allacciare ex novo o riallacciare con l'aggressore un rapporto sentimentale o proseguirlo.

Ma questo termine è presente, descritto e definito nei vocabolari e nei dizionari della lingua italiana. Non sul Codice Penale, dove le circostanze esemplificate hanno valore di aggravanti specifiche e possono portare anche, qualora ritenute prevalenti sulle attenuanti generiche o specifiche concesse e riconosciute, anche alla pena dell'ergastolo.

Ed esiste una differenza quanto meno essenziale e sostanziale tra un vocabolario e un testo di una legge dello Stato. E ci si riferisce, qui, alla tipologia dei testi, non alle loro differenziazioni stilistiche ed espressive.

La risposta dell'allora Sottosegretario di Stato per la giustizia (successivamente la denominazione viene leggermente variata in "per la Giustizia") Cosimo Maria Ferri, facente parte dell'esecutivo presieduto da Gentiloni, è fredda, distaccata e contraddistinta da un tono piuttosto *tranchant*. Ma non dissipa le nebbie, anzi, ne amplifica densità e spessore.

Rivolgendosi all'interpellante, Ferri parla di

«vicenda che ha portato alla morte violenta di una donna di Teramo ad opera di tale Enrico Di Luca»

per cui il medico oncologo oggetto della violenta uccisione non viene neanche nominata con nome e cognome. Il suo assassino sì. Anche riportato con la qualificazione di "tale".

Ma ciò che riconduce l'orizzonte nel limbo dell'incertezza e della fumosità è l'affermazione che recita

«che le notizie di stampa riportate anche nell'interpellanza in esame, oggi illustrate, non rispondono al vero, non avendo mai la vittima presentato alcuna denuncia per atti persecutori consumati in suo danno.»

E qui rientra in gioco la differenza tra esposto, denuncia e querela.

Non vi sono dubbi che un atto giudiziario è stato presentato alle Autorità da parte di Ester. Tuttavia non ha comportato conseguenze penali di alcun tipo, a parte l'apertura di un fascicolo successivamente archiviato in quanto mancava l'esplicito atto di querela.

Ma non si può e non si deve dire che un atto firmato non esista e non sia mai esistito, come sembra chiosare Ferri nella frase successiva:

«Secondo quanto rappresentato dalla competente autorità giudiziaria, l'unico procedimento iscritto dalla procura non era stato originato da una querela o da una denuncia della vittima, bensì da una segnalazione telefonica, effettuata il 5 aprile 2014 (...)»

Si tratta di frasi sconcertanti. Se l'unico "procedimento iscritto" è scaturito da una segnalazione telefonica, nell'aprile 2014, come è possibile che tre mesi prima sia stato emesso un provvedimento ammonitorio (peraltro perfettamente citato da Ferri) a carico di Enrico Di Luca? E se ciò è stato possibile, sulla base di quale elemento in atti?

«Alla luce delle informazioni acquisite ed in assenza di successivi elementi o ulteriori segnalazioni della persona offesa, che potessero evidenziare una situazione di concreto ed attuale pericolo per l'incolumità, non sembrano ravvisarsi allo stato, e salve nuove emergenze, profili di colpevole inerzia da parte delle competenti istituzioni nella tutela della vittima.»

chiosa ancora il Sottosegretario Ferri. Per lasciare le ultime parole alla prima interpellante:

«La ringrazio e mi ritengo soddisfatta delle risposte e delle azioni che sono state messe in campo.»

Duodecimo

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

(Art. 150 - Codice Penale)

La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "ex lege" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

(Cassazione penale, Sez. III, n. 5870 del 15 febbraio 2012)

Ultimo

L'allora Capo della Polizia Franco Gabrielli, al momento dei fatti dichiarò:

Questa vicenda per noi è una grande sconfitta (...) l'imperativo è la sollecitazione a tenere alta l'attenzione su queste vicende. Le vittime devono essere i soggetti primari della nostra attività, soprattutto nei reati di genere.

e inoltre

Questi comportamenti hanno una gamma di modalità che possono anche portare a situazioni tragiche, ma non è che possiamo incarcerare tutti gli stalker

per concludere con una lettera riportata dalla testata giornalistica "Huffington Post" e indirizzata a "L'Espresso":

Caro direttore, ho letto l'articolo dal titolo "Ho solo sparato a mia moglie", che si chiude con una frase attribuitami: «Mica possiamo incarcerare tutti gli stalker».

Ebbene tale citazione è stata estrapolata, peraltro neanche in modo fedele, da un più ampio discorso a margine del convegno "La vittima al centro" tenuto di recente presso la Scuola Superiore di Polizia, proprio per ribadire che le vittime devono essere i soggetti primari della nostra attività, soprattutto nei reati di genere.

Lo stesso take di agenzia, da cui in maniera infedele è stata estrapolata la frase citata, era una sintesi di un ragionamento più complesso come certi argomenti imporrebbero.

Ma volendo limitarci all'agenzia di stampa, era facile, se solo lo si fosse voluto, comprendere il senso del mio pensiero. Infatti, è stato riportato: «oggi ci sono strumenti come l'ammonimento, l'allontanamento, che prima non c'erano» ma che «in alcune situazioni, come quella nel teramano, non sono stati sufficienti». «Purtroppo» prosegue l'Agenzia «questo può accadere. Questi comportamenti hanno una gamma di modalità che può portare anche a situazioni tragiche ma non è che possiamo incarcerare tutti gli stalker». Infine ho esortato alla prevenzione «soprattutto di natura culturale» perché «fino a questo molti maschi considerano le donne come oggetto, come proprietà, questo inevitabilmente dà luogo a queste situazioni».

Dunque un concetto ben diverso da quello che la frase pubblicata nell'articolo, del tutto sconnesso dal contesto in cui è stata formulata, lascia intendere.

Mi consenta di osservare che questa modalità di estrapolazione, oltre a manipolare pericolosamente la rappresentazione di un fenomeno del quale ho ampiamente illustrato la complessità, si presta ad interpretazioni che possono svalutarne l'emergenza, e costituisce un oltraggio a tutte quelle donne che possono trovare il coraggio di denunciare i loro persecutori e alle stesse Istituzioni che senza sosta operano per accoglierle e proteggerle.

Caro Direttore, questo è il mio pensiero e spero che lo pubblichi, senza estrapolazioni.

*Franco Gabrielli
Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza*

Exeunt

- I funerali di Ester Pasqualoni sono stati celebrati il 24 giugno alla presenza di oltre cinquecento persone applaudenti. Le esequie di Enrico Di Luca si sono svolte, in forma privata, lo stesso giorno.

- La morte del compagno di Ester, Fabrizio, è stata definita come conseguenza di un infarto cardiaco.

- Enrico Di Luca si è suicidato con una fascetta di plastica autorestringente impiccandosi alla spalliera del letto della sua abitazione di Villa Rosa di Martinsicuro.

- L'avvocato Caterina De Longo ha proseguito la sua attività politica nella Lega Nord.

- L'ex Capo della Polizia Franco Gabrielli ha ricevuto, nel 2016, l'onorificenza di Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e, nell'anno successivo, quello di Cavaliere Grande Ufficiale dell'Ordine di Sant'Agata (Repubblica di San Marino). È cittadino onorario di undici comuni italiani. Nel 2021 è stato nominato sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo Draghi, con delega alla sicurezza della Repubblica.

- L'ex marito di Ester, Gaetano Sciamanda, è stato stroncato, nel 2023, da un infarto all'età di 63 anni.

- I figli degli ex coniugi sono diventati maggiorenni.

- La proposta di intitolare a Ester Pasqualoni l'Ospedale di Sant'Omero, dove lavorava e ha trovato la morte, non è mai stata realizzata.

- La salma di Ester Pasqualoni riposa nel cimitero di Teramo.

*È una storia da carabinieri,
è una storia per parrucchieri,
è una storia un po' sputtanata
o è una storia sbagliata.*

Ringraziamenti

Questo libro non sarebbe nato senza il contributo determinante, i consigli e l'incoraggiamento della persona a me più cara al mondo, che più che leggerlo e rivederlo lo ha portato in grembo.

La piattaforma Draft2Digital mi ha permesso di farlo venire alla luce negli Stati Uniti e di curarne la distribuzione in Italia e in altri Paesi dell'Unione Europea senza richiedermi un solo centesimo che non fosse destinato alla copertura delle spese vive di stampa e di fornitura ai rivenditori finali, limitandole, attraverso il cosiddetto "Print on Demand", al numero di copie strettamente necessario a soddisfare le richieste dei lettori che, ne sono sicuro, non saranno particolarmente numerose.

Personalmente non riceverò neanche mezza lira dalle vendite di questo volume.

I proventi derivanti o derivati dalla distribuzione della versione in audiolibro ed e-book, di imminente uscita, così come tutte le cifre eccedenti la gratuità e costituenti proventi da diritto d'autore, qualora si sia resa utile o obbligatoria la loro quantificazione per permetterne maggiore e più capillare diffusione, verranno interamente devoluti ad associazioni a scopo benefico del Terzo Settore.

VDS

Indice generale

Primo.....	.5
Secondo.....	.7
Terzo.....	.13
Quarto.....	.15
Quinto.....	.23
Sesto.....	.25
Settimo.....	.31
Ottavo.....	.33
Nono.....	.37
Decimo.....	.43
Undecimo.....	.57
Duodecimo.....	.63
Ultimo.....	.65
Exeunt.....	.67
Ringraziamenti.....	.69

